

COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Piazza Municipio, 7 – 38050 NOVALEDO (TN)
Codice fiscale e Partita Iva 00289900227

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA
ALLA RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Novaledo, dottoressa Avi Lucia nominata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30/2014 del 18/12/2014 per il triennio scadente il 31/12/2017, rinnovato fino al 31/12/2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 7/11/2017,

Ricevuta in data 20/12/2018 la bozza di proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto **"Ricognizione ordinaria al 31/12/2017 delle partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell'art 18 della LP 10 febbraio 2005 N.1 e ss.mm e art 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100"** e relativa relazione allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Considerato:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (anche denominato "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. .29 dicembre 2016, n. 19;
- che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal richiamato art. 7 L.P.. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;

- che ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

- che l'ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;
- che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- che per effetto dell'art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2017 individuando eventualmente quelle che devono essere alienate;
- che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 LP n. 27/2010 e D. Lgs n. 175/2016 devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento

dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- che l'ente con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 29/4/2015 ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dei commi 611 e 612 dell'unico articolo della Legge N. 190 del 23/12/2014;

- che l'ente con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28/09/2017 ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016, ai sensi art 7 comma 10 LP 29/12/2016 n.19, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi art 24 comma 2 TUSP;

- l'esito della attuale ricognizione effettuata come risulta dal documento "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017 dal Comune di Novaledo" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e allegato alla proposta di delibera consigliare, la cui sintesi è la seguente:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE

DENOMINAZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ENTE IN FASE DI RICOGNIZIONE ORDINARIA
STET S.p.a.	0,0100%	Distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica	Si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame
AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' SOC.COOP.	1,7250%	Promozione turistica	Si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	0,0090%	Gestione di funzioni e attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate	Si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame
INFORMATICA TRENTINA S.p.a.	0,0080%	Gestione servizi informatici	Si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, dando atto che dal 1/12/2018 Trentino Digitale spa subentra in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentina spa.
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	0,5100%	Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale	Si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE

DENOMINAZIONE	DENOMINAZIONE SOCIETA'/ORGANISMO TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA'/ORGANISMO TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA AMMINISTRAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ENTE IN FASE DI RICOGNIZIONE ORDINARIA
ENERVALS srl	STET S.p.a.	16,67	0,000160	Attività commerciali nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, delle bonifiche ambientali e del trattamento dei rifiuti.	Sono attualmente in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.
PRIMIERO ENERGIA spa	STET S.p.a.	7,56	0,000075	Produzione di energia idroelettrica.	Si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'ente.
DOLOMITI ENERGIA spa	STET S.p.a.	6,45	0,000064	Vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali.	Si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'ente.
SET DISTRIBUZIONE spa	STET S.p.a.	2,01	0,000020	Distribuzione di energia elettrica.	Si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'ente.
DOLOMITI ENERGIA HOLDING spa	STET S.p.a.	1,79	0,000017	Produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività.	Si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'ente.
DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO scarl	STET S.p.a.	0,35	0,0000035	Ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio.	Si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'ente.
CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE arl	INFORMATICA TRENTINA spa TRENTINO RISCOSSIONI spa TRENTINO TRASORTI ESERCIZIO spa	8,33	0,00144	Prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale.	Si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'ente.

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- la LP 16/6/2006 n.3 Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, come modificata con LP 12 del 13/11/2014;
- il Codice degli enti locali della regione Trentino Alto Adige approvato con LR n. 2 del 3/5/2018;
- Il D.Lgs 267/2000 TUEL

Il sottoscritto Revisore dei Conti **esprime**, limitatamente alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 3) TUEL D.Lgs 267/2000, parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto in merito alla **Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute** quale risulta dal documento **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017 dal Comune di Novaledo**, nel quale si motiva l'opportunità di mantenere tutte le partecipazioni dirette; per le partecipazioni indirette è previsto di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'ente, precisato per Enervals S.r.l., che sono in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

Pergine Valsugana 20/12/2018

Il Revisore dei Conti

dott.ssa Lucia Avi



.....